Parere n. 40 del 14 ottobre 2005

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991

IL COMITATO

Rilevato preliminarmente che:

- la società istante, costituita con atto dell'1 gennaio 1953, svolge attività artigianale di fabbricazione di orologi;
- il capitale sociale è ripartito tra due soci, persone fisiche, appartenenti al medesimo nucleo familiare (soci A e B, fratelli tra loro), ciascuno titolari di una quota del 50%;
- oltre ai due soci, nella società lavorano, quali dipendenti, i tre figli del socio A;
- la società è proprietaria di un fabbricato strumentale per natura iscritto in bilancio al costo storico di € 77.278,98 (e ammortizzato per € 51.955,41) e di un terreno edificabile adiacente iscritto in bilancio al costo storico di € 33.384,94;
- l'operazione di riorganizzazione che si intende realizzare prevede i seguenti passaggi:
  a) scissione parziale proporzionale della società istante (c.d. scissa) mediante attribuzione – da effettuarsi ai valori contabili – dei cespiti immobiliari (fabbricato e terreno) ad una società di nuova costituzione (c.d. beneficiaria);
  b) cessione a titolo oneroso della società scissa ai tre figli del socio A, che proseguirebbero l'attività di produzione di orologi, mentre gli attuali soci si dedicherebbero esclusivamente all'attività immobiliare;
  c) concessione in locazione, alla società scissa, del fabbricato strumentale attualmente utilizzato dalla società istante;
- secondo la società istante le ragioni economiche dell'operazione risiederebbero nella necessità di separare l'attività di fabbricazione di orologi da quella immobiliare, al fine di:
  a) accrescere la redditività del patrimonio immobiliare, ad oggi non adeguatamente utilizzato, attraverso una più efficace gestione del fabbricato strumentale e, soprattutto, grazie all'avvio di attività edificatoria sul terreno di proprietà;

b) rendere la società scissa operativamente più agile e pronta a rapide trasformazioni commerciali e industriali (sotto il profilo dei costi, inoltre, vi sarebbe una contrazione degli oneri per il personale a seguito della fuoriuscita dei vecchi soci);
c) realizzare il ricambio generazionale alla guida dell'attività artigiana di fabbricazione, nonché, in prospettiva, l'ampliamento della base societaria a soggetti esterni;
d) superare le tensioni attualmente esistenti tra vecchia e nuova generazione del *management* aziendale;

- la finalità sub c), secondo quanto riportato nell'istanza, sarebbe resa più agevole dall'operazione di scissione prospettata, in quanto le quote di partecipazioni che i nuovi soci si troverebbero ad acquistare non risentirebbero più del valore beni immobili;

Udita la relazione del componente Cons. Italo Volpe;

Considerato che:

- l'operazione prospettata appare coerente con le finalità che si intendono perseguire (rendere autonome le due attività; valorizzare il patrimonio immobiliare; realizzare la successione generazionale nella conduzione aziendale attraverso l'ingresso di nuovi soci, reso più agevole proprio per la fuoriuscita degli immobili dal patrimonio della scissa). Sotto tale ultimo profilo, si ricorda, tra l'altro, che questo Comitato ha ritenuto che una maggiore facilità di ingresso dei nuovi soci può prospettarsi laddove ".. l'incidenza del valore degli immobili sul patrimonio netto sia rilevante", condizione, questa, che risulta sussistere nel caso di specie (v. altresì pareri n. 19 del 2003 e n. 32 del 2005);
- dunque, alla luce di quanto sopra – nonché in considerazione dell'intendimento dei soci di non cedere le quote relative alla società beneficiaria – l'operazione prospettata sembra giustificata da valide ragioni economiche connesse principalmente alla gestione aziendale, e solo in via mediata, alla compagine sociale (valga incidentalmente osservare che alle stesse conclusioni perviene la D.R.E. Lombardia nella nota del 22 luglio 2005, pervenuta unitamente all'istanza della società);

P.Q.M.

esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 14 ottobre 2005

Depositato il 3 novembre 2005